

**Legge regionale 7 dicembre 1979, n. 97 (BUR n. 62/1979)
(Novellazione)**

ULTERIORE PROROGA DELLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1975, N. 79, RECANTE NORME PER L'ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTO PER OPERE PUBBLICHE DA PARTE DELLA REGIONE PER LA FACILITAZIONE DELL'ACCESSO AL CREDITO DA PARTE DEI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI IN CONTO AMMORTAMENTO MUTUI DISPOSTI DA LEGGI REGIONALI E STATALI.

Art. 1

I termini stabiliti dall'art. 1 e dall'art. 4 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79, già prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1978 e al 31 dicembre 1979 con le leggi regionali 16 luglio 1976, n. 31, e 27 aprile 1978, n. 18, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1980 e al 31 dicembre 1981.